

Regolamento Comunale per la disciplina degli spazi acquei interni

COMUNE DI ERACLEA



APPROVATO con D.C.C. n. 24 del 22.07.2020

MODIFICATO con D.C.C. n. 36 del 29.06.2021

MODIFICATO con Delibera del Commissario Straordinario con poteri di C.C. n. 19 del 22/05/2025

PUBBLICATO dal 22/05/2025 al 06/06/2025

ESECUTIVO in data 07/06/2025



Indice generale

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Definizioni.....	4
Art. 3 Procedure di individuazione dei concessionari.....	5
Art. 4 Istanza di parte.....	5
Art. 5 Bando di assegnazione.....	6
Art. 6 Requisiti di partecipazione.....	8
Art. 7 Condizioni di ammissibilità della domanda.....	9
Art. 8 Condizioni generali di ammissibilità della domanda.....	12
Art. 9 Attività professionali o sportive.....	12
Art. 10 Casi di esclusione delle domande.....	12
Art. 11 Pareri e nulla osta istruttori.....	13
Art. 12 Criteri di assegnazione degli spazi acquei destinati a diporto. Modalità di assegnazione dei punteggi in graduatoria per i posti.....	14
Art. 13 Criteri di assegnazione degli spazi destinati alla realizzazione e gestione di darsene commerciali.....	15
Art. 14 Modalità di assegnazione degli spazi.....	16
Art. 15 Durata della concessione.....	17
Art. 16 Graduatoria e pubblicità.....	18
Art. 17 Atti successivi.....	18
Art. 18 Canone.....	19
Art. 19 Oneri del concessionario.....	20
Art. 20 Procedure e autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture.....	21
Art. 21 Rinuncia della concessione.....	22
Art. 22 Subingresso nella concessione.....	22

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



Art. 23 Revoca della concessione.....	22
Art. 24 Decadenza della concessione.....	23
Art. 25 Sospensione.....	24
Art. 26 Scadenza della concessione.....	24
Art. 27 Ripristino dell'area.....	24
Art. 28 - Sanzioni amministrative.....	25
Art. 29 – Controversie.....	25
Art. 30 - Norme di rinvio.....	25
Art. 31 - Trattamento dati personali.....	25
Art. 32 – Vigilanza e controlli.....	26
Art. 33 – Disposizioni finali.....	26

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento Comunale, in attuazione dell'articolo 9, comma 1 della D.G.R. del 6 marzo 2018, n. 251, ha lo scopo di disciplinare l'assegnazione degli spazi destinati alla realizzazione dei nuovi manufatti per l'attracco delle imbarcazioni da diporto collocati sugli specchi acquei interni del Comune di Eraclea secondo le previsioni del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione – Disciplina degli spazi interni approvato dalla Regione del Veneto con Decreto nr. 050//8900040600 del 09 marzo 2022 del Direttore della U.O. Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, pubblicato nel B.U.R nr. 38 del 18 marzo 2022.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 100bis della L.R. del 13 aprile 2001, n.11 così introdotto con la L.R. del 29 dicembre 2017, n.46, al Comune è riservata la competenza sulle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio della navigazione interna. Al comune competono le funzioni di definire la procedura per il rilascio delle concessioni e la riscossione dei canoni demaniali, inclusi gli oneri istruttori e depositi cauzionali. Inoltre compete al medesimo ente anche la funzione di vigilanza e contrasto all'abusivismo, manutenzione delle vie d'acqua classificate navigabili e rimozione dei natanti abbandonati o sommersi ai sensi del Codice della navigazione.
3. Le singole assegnazioni avverranno secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento e per le seguenti finalità:
 - a) ad uso da diporto privato;
 - b) ad uso attività turistico ricreativa;
 - c) attività produttive/commerciali;
 - d) attività connesse al trasporto merci/persone via acqua;
 - e) attività di utilizzo spazi acquei mediante sistemazione di galleggianti, come definiti nel codice della navigazione;
 - f) pesca professionale;
 - g) attività sportive
4. Per superficie di concessione si intende la somma delle superfici derivante dall'occupazione dello spazio acqueo da parte del natante e dalle strutture come pontili e/o passerelle da utilizzare per raggiungere l'imbarcazione.
5. Il rilascio della concessione per occupazione di spazio acqueo senza pertinenze a terra è subordinato all'accessibilità della sponda di attracco e al rilascio da parte dell'Autorità Demaniale di apposito provvedimento di concessione che, unitamente al disciplinare ad esso allegato, stabilisce i termini e le condizioni di esercizio della concessione.

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



Art. 2 Definizioni

Ai fini dell'applicazione della delega stabilita dagli articoli n. 3 e 4 della L. R. 29 dicembre 2017, n. 46 si intendono:

1. **DEMANIO IDRICO:** parte del demanio che comprende:
 - a) i beni pubblici destinati alla navigazione interna ed in particolare i fiumi, i laghi e i canali;
 - b) le zone portuali della navigazione interna, che sono strutture naturali o artificiali normalmente destinate all'approdo delle navi addette alla navigazione interna;
 - c) l'alveo dei fiumi e dei laghi e le sponde laterali soggette ad essere sommerse nelle piene ordinarie.
2. **DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA:** parte del demanio idrico consistente:
 - a) nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali che sono classificate navigabili ai sensi dell'All. A della D.G.R. N. 4222 del 28.12.2006;
 - b) nelle zone portuali della navigazione interna;
 - c) nelle aree prospicienti a terra delle acque lacuali e fluviali classificate navigabili ai sensi dell'All. A della D.G.R. 5 N. 4222 del 28.12.2006, con le relative pertinenze, intendendo per tali ambiti: aree, strutture, fabbricati e quant'altro è necessariamente funzionale all'uso, finalizzato alla navigazione, del bene demaniale.
3. **AUTORITÀ DEMANIALE:** struttura preposta all'amministrazione del demanio della navigazione interna, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possono interessare il demanio.
4. **SUPERFICIE CONCESSA:** consiste nello spazio acqueo e nell'eventuale area a terra, espressi in metri quadrati, che vengono concessi dall'Autorità Demaniale e dalle strutture come pontili e/o passerelle da utilizzare per raggiungere l'imbarcazione.
5. **NATANTE** (o in alternativa **UNITÀ DI NAVIGAZIONE** o **BARCA**): si intende ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 10 metri così come definita dal D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171: "Codice della nautica da diporto";
6. **ORMEGGIO:** struttura semplificata, coincidente normalmente con una briccola, cui legare l'imbarcazione;
7. **ATTRACCO:** struttura più complessa rispetto all'ormeggio, che comprende la presenza di una banchina o passerella, con o senza pontile di accesso;
8. **POSTO BARCA:** s'intende lo spazio acqueo occupato dall'unità di navigazione in area demaniale. L'ormeggio può essere:

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



Art. 3 Procedure di individuazione dei concessionari

1. Il Comune seleziona i richiedenti aventi i requisiti per l'assegnazione degli spazi adibiti a posto barca o funzionali alla realizzazione delle infrastrutture fluviali con le modalità descritte nel presente articolo.
2. La procedura di assegnazione in concessione di spazi adibiti a posto barca ovvero funzionali alla realizzazione di infrastrutture fluviali può avviarsi:
 - a) nell'ambito del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione Interna approvato dall'Amministrazione Comunale, in base a graduatorie formate a seguito di bando di pubblico concorso;
 - b) su istanza presentata dal soggetto interessato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica limitatamente alle assegnazione degli spazi destinati a posto barca, nel rispetto di quanto dal Piano di Gestione del Demanio della Navigazione Interna e di quanto previsto al comma 3;
3. L'istanza di parte è ammessa qualora la concessione abbia a oggetto la realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto o attività produttive che prevedano strutture amovibili o inamovibili destinate a servire il diportista nautico con servizi complementari, sulla base degli specifici criteri di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento.

Art. 4 Istanza di parte

1. L'istanza dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello scaricabile dal sito internet del Comune o in distribuzione presso la sede comunale corredata dalla documentazione di cui all'art. 7 secondo le modalità ivi specificate.
2. Ogni plico deve contenere una sola domanda di assegnazione, a pena di esclusione.
3. Sul plico, a pena di irricevibilità, oltre all'indicazione del mittente, deve apporsi chiaramente la seguente dicitura: "Istanza di concessione di spazio acqueo - Riservato - Non Aprire" e l'identificativo dello spazio stesso come identificato nell'elaborato E.5 del Piano di Gestione del demanio della Navigazione interna approvato dall'Ente. In caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito, la predetta dicitura deve essere presente anche sull'involucro all'interno del quale è stato riposto il plico.
4. Il plico dovrà essere non trasparente, sigillato su tutti i lembi con modalità di chiusura ermetica (con timbro e/o firma e/o ceralacca, e/o striscia incollata con nastro adesivo opportunamente vidimata) a pena di esclusione dell'istanza.

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



5. Ai fini della prova della ricezione, fa fede il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Eraclea, attestante la data e l'ora di consegna della candidatura a tale ufficio.

Nel caso di consegna a mano del plico presso l'Ufficio Protocollo, fa fede l'orario di consegna riportato manualmente sul plico dall'operatore addetto alla ricezione dell'Ufficio Protocollo.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente regolamento.

6. La istanza di parte per aree che siano già oggetto di un bando al momento della presentazione, e che risulti in corso di svolgimento, è consentita solo a procedura di bando conclusa e qualora lo spazio acqueo richiesto non sia stato oggetto di assegnazione.
7. Ricevuta istanza di parte l'ufficio pubblica un avviso nel quale viene data contezza della presentazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel profilo informatico del Comune per un periodo di 30 giorni per sollecitare eventuali manifestazioni di interesse che dovranno essere presentate entro il termine di 30 giorni, decorrenti dal primo giorno di pubblicazione da soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità;
8. Nel caso in cui non vengano presentate nel termine di pubblicazione manifestazioni di interesse concorrenti inerenti il medesimo spazio acqueo, il Responsabile del procedimento dispone l'aggiudicazione della concessione demaniale direttamente al richiedente, previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 11. laddove richiesti, e procede al calcolo del relativo importo annuo con le modalità di cui al successivo art. 18
9. In caso di presentazione di domande concorrenti lo spazio verrà invece assegnato comparando le istanze pervenute sulla base della documentazione prodotta all'interno della Busta 2 di cui all'art. 7.

Art. 5 Bando di assegnazione

1. Nel caso di procedura attivata di propria iniziativa il Comune, seleziona i richiedenti aventi i requisiti per l'assegnazione degli spazi funzionali alla realizzazione delle infrastrutture fluviali, previa approvazione con determina dirigenziale di un apposito bando predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.
2. Il bando avrà evidenza pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel profilo informatico del Comune per un periodo di almeno 30 giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a, della DGR nr. 251 del 06 marzo 2018.

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



3. Il bando dovrà contenere:

- a) L'oggetto della concessione, inteso quale illustrazione della durata della concessione, della presenza o meno di area pertinenziale a terra, della dimensione dello spazio acqueo e della eventuale area pertinenziale, della localizzazione esatta delle aree mediante coordinate Gauss-Boaga e Catasto dei Terreni, della presenza o meno di infrastrutture già realizzate, delle modalità costruttive con le quali andare a realizzare le infrastrutture necessarie
 - b) gli ambiti che contengono le disponibilità delle aree e degli spazi destinati alla realizzazione degli ormeggi secondo quanto contenuto nell'articoli 2 delle Norme Tecniche Operative – Repertorio degli Approdi come previsto dal Piano di Gestione, nonché gli spazi per i quali è terminato il periodo della concessione e devono essere riassegnati e gli elaborati grafici necessari all'individuazione degli ambiti e degli spazi da assegnare.
 - c) I soggetti legittimati a partecipare alla procedura comparativa;
 - d) Le modalità e i termini di presentazione delle domande. Per modalità si deve intendere anche l'eventuale elenco degli allegati da accompagnare alla istanza di partecipazione alla procedura, necessari alla valutazione delle domande pervenute;
 - e) Le procedure di valutazione delle istanze e di assegnazione degli spazi e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenze e delle riserve di spazi;
 - f) I casi per i quali viene meno il diritto di assegnazione;
 - g) Il richiamo al presente regolamento per tutti gli adempimenti in capo al partecipante;
4. L'Amministrazione Comunale potrà, qualora necessario, emettere "Avviso di segnalazione d'interesse" al fine di individuare ambiti unitari interessati dalla realizzazione di infrastrutture comuni.
5. Il bando di gara o l'avviso pubblico, nell'ambito nella cornice normativa delle disposizioni nazionali, regionali e del regolamento comunale marittimo per la disciplina degli spazi acquei, potrà prevedere delle disposizioni per disciplinare nel dettaglio e operativamente le diverse fasi della procedura ad evidenza pubblica nonché essere riservato, a determinate categorie professionali ovvero prevedere requisiti ulteriori in relazione alla tipologia e conformazione dell'ormeggio e dell'ambito circostante.

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



6. L'Ente può stabilire quote di riserva dei posti d'ormeggio per qualsiasi motivo ritenga necessario. (per turismo a breve sosta, per mezzi da lavoro o di soccorso, manifestazioni).

Art. 6 Requisiti di partecipazione

1. Per la partecipazione alla procedura è necessario il possesso dei seguenti generali che dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. I soggetti richiedenti dovranno autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000:
- di non aver debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti Comune di Eraclea e delle sue partecipate nonché una o più liti pendenti o comunque un contenzioso amministrativo, tributario o civile, con il Comune;
 - di non essersi resi inadempienti o colpevoli di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune di Eraclea o per altre Amministrazioni Pubbliche
 - di non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di spazi per aver commesso azioni gravi comportanti la risoluzione dei relativi contratti o avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti, definiti almeno in primo grado a favore dell'Amministrazione Comunale;
 - l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di concessione elencate nell'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 cui si fa riferimento per semplificazione e analogia di situazioni
 - che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
 - che non sussiste la situazione di stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di un procedimento in corso per l'accesso a una di tali procedure;
 - che non sussiste di una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D.lgs. n. 36 del 2023, non diversamente risolvibile;
 - che non sussiste situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o sussistenza di qualsiasi altra relazione con altro partecipante all'asta, anche di fatto, se questa determina l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
 - di non aver commesso un illecito professionale grave, di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 36 del 2023, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



2. In funzione della specifica natura giuridica dell'istante, se diverso da persona fisica, lo stesso deve possedere, al momento della presentazione della domanda:
 - iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (CCIAA);
 - iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - iscrizione nei Registri Regionali e/o Provinciali delle associazioni/ organizzazioni di volontariato;
 - iscrizione nel Registro Prefettizio o all'Albo degli Enti Cooperativi o nello Schedario Generale della Cooperazione;
 - adozione di Statuto/Atto Costitutivo fondamentale;
3. L'impresa individuale ovvero la società ovvero l'ente/associazione devono essere già costituiti al momento dell'offerta.

Art. 7 Condizioni di ammissibilità della domanda

1. La domanda per l'assegnazione di uno spazio per ormeggio/attracco deve essere presentata dagli aventi diritto al Comune di Eraclea - Ufficio Protocollo secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. Sul plico, a pena di irricevibilità, oltre all'indicazione del mittente, deve apporsi chiaramente la dicitura prevista dall'art. 4 ovvero dal Bando. Il plico dovrà essere non trasparente, sigillato su tutti i lembi con modalità di chiusura ermetica (con timbro e/o firma e/o ceralacca, e/o striscia incollata con nastro adesivo opportunamente vidimata) a pena di esclusione dell'istanza.
3. L'Ente non corrisponde rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, agli offerenti per la documentazione presentata, la quale viene acquisita agli atti e non sarà restituita.
4. All'interno del plico devono essere inserite 2 buste sigillate su tutti i lembi con modalità di chiusura ermetica (con timbro e/o firma e/o ceralacca, e/o striscia incollata con nastro adesivo opportunamente vidimata), con indicazione del mittente, separate e contrassegnate con le diciture di seguito riportate:

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



BUSTA 1 – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

La busta dovrà contenere:

1. Il modulo predisposto dal Comune, debitamente compilato e reso legale mediante l'apposizione di una marca da bollo del valore corrente, dal quale si renderanno evidenti:
 - i seguenti dati relativi al richiedente: i dati anagrafici del richiedente persona fisica (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita) ovvero i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (denominazione e tipo d'Ente o Società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico, indirizzi mail e PEC);
 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679
 - Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che deve contenere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione;
 - copia fotostatica di documento valido di identità del sottoscrittore
 - una autocertificazione in sostituzione delle comunicazioni previste dal Capo II e dal Capo III del D. Lgs. n. 159/2011;
 - i dati relativi allo spazio richiesto: l'indicazione dell'ambito in cui è interesse ad ottenere l'assegnazione e le dimensioni dello spazio;
 - Nullaosta controfirmato dal proprietario del tratto originale afferente all'uso e all'accesso allo spazio acqueo messo in concessione.
 - Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 2 Legge n. 191/1998, inerente l'obbligo di accettare il posto assegnato;

BUSTA 2 – DOCUMENTI TECNICI CRITERI DI PREFERENZA

La busta dovrà contenere la seguente documentazione:

- per i pescatori professionisti: copia della licenza rilasciata dall'autorità competente ovvero altro titolo di legittimazione per attività da pesca;
- per le imprese: l'iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulta che trattasi di impresa individuale o società esercente le attività commerciali di cui all'art.2 comma 1 del D.lgs. 18.0.2005 n° 171.
- per soggetti diversi dalle persone fisiche: Copia dello statuto o dell'Atto costitutivo.

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



- Copia dei documenti di accompagnamento dell'imbarcazione in possesso e documentazione fotografica dell'imbarcazione che occuperà lo spazio acqueo, datata e sottoscritta. In alternativa dichiarazione di impegno ad acquistare l'imbarcazione prima del rilascio della concessione, a pena di revoca dell'assegnazione.
 - altre certificazioni ritenute utili a comprovare i diritti di graduatoria;
 - corografia C.T.R. dell'area oggetto di concessione;
 - elaborati evidenziati in scala opportuna l'ingombro delle strutture di attracco a terra e in acqua, con indicazione dello spazio acqueo da riservarsi all'attracco dei natanti e al loro ingombro;
 - copia di una relazione tecnico-descrittiva nella quale siano indicati:
 - le caratteristiche dell'opera con particolare riferimento ai materiali utilizzati, all'ingombro complessivo del natante, all'esatta qualificazione dell'area occupata e al tipo di ormeggio;
 - le spese previste sia per la realizzazione degli ormeggi sia per il ripristino dei luoghi con la completa demolizione delle strutture, mediante due distinti computi metrici estimativi;
 - le spese previste per l'investimento complessivo sia nella realizzazione degli ormeggi, sia nella realizzazione di opere al servizio degli stessi;
 - copia di una dettagliata relazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi;
 - tabella riepilogativa con la somma delle superfici e il calcolo dei canoni secondo la categorie e le unità di misura di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1997/2004, rintracciabile nell'Allegato A1 della D.G.R. n. 251/2018. Di seguito alla tabella compilata, dovrà essere indicata la maggiorazione del canone proposta, al fine di valutare l'istanza ai sensi dell'articolo 14.
2. Qualora si tratti di assegnazione che abbia a oggetto spazi destinati alla realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto o attività produttive/commerciali che prevedano strutture amovibili o inamovibili destinate a servire il diportista nautico con servizi complementari, la relazione tecnico-descrittiva dovrà evidenziare le modalità di gestione dell'attività, al fine della valutazione dell'attività come previsto dal successivo articolo 13.
3. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente regolamento o dal bando, le domande non sottoscritte dal richiedente ovvero le domande che contengano più di una istanza.

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



4. In caso di documentazione incompleta viene assegnato il termine di 15 giorni per le integrazioni. In mancanza di integrazioni entro il termine, l'istanza viene respinta.

Art. 8 Condizioni generali di ammissibilità della domanda

Sono condizioni generali di ammissibilità della domanda:

- a) la compatibilità generale della proposta con tutti i vincoli e limiti gravanti sull'area, inclusi quelli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e paesaggistico;
- b) la compatibilità specifica della proposta:
- con le regole vigenti per gli interventi strutturali previsti;
 - con la situazione igienico-sanitaria dei luoghi;
 - con la situazione dei luoghi relativamente all'accessibilità e alla circolazione dei natanti;

Art. 9 Attività professionali o sportive

Le attività professionali o le associazioni sportive che vorranno istituire una propria area di ormeggio dovranno:

- indicare nella domanda i dati fiscali e la planimetria del luogo ove intendono ormeggiare le imbarcazioni
- fornire all'ente una lista di imbarcazioni che verranno ormeggiate con le caratteristiche tecniche;
- comunicare all'ente qualsiasi modifica venga fatta, ai posti di ormeggio sia alle imbarcazioni ormeggiate ed al loro numero totale.
- dotare i natanti di un apposito contrassegno da esporre sull'imbarcazione, in luogo visibile.

Art. 10 Casi di esclusione delle domande

1. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda ai fini dell'assegnazione di uno spazi acqueo, pena l'esclusione di tutte le istanze presentate.
2. Potrà presentare domanda di concessione per diporto privato un solo componente per nucleo familiare come risultante dallo stato famiglia.
3. Non potranno essere considerate valide e, pertanto, saranno escluse dalla procedura di assegnazione:
 - Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui all'art. 3 e 4 del presente regolamento;

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



- le domande mancanti della documentazione idonea a identificare in modo univoco lo spazio acqueo;
 - le domande da cui non risulti certa l'identità dell'istante.
4. Le dichiarazioni mendaci, rilasciate dal richiedente ai fini dell'ottenimento dello spazio, così come riportate nella compilazione del modulo di domanda in seguito ad accertamento comporteranno l'esclusione dalla procedura di assegnazione e verranno perseguite ai sensi degli articoli n. 483 e n. 495 del c. p. p.
 5. Saranno esclusi dal bando coloro che, essendo stati titolari di concessione in passato, risultano inadempienti al versamento di canoni di concessione pregressi nei confronti della Regione del Veneto o altro ente in precedenza preposto all'assegnazione delle concessioni o concessionari ai quali è stata dichiarata la decadenza del titolo concessorio per le motivazioni riportate all'art. 17 della DGR 251/2018.

Art. 11 Pareri e nulla osta istruttori

1. Qualora non già acquisti in forma cumulativa nell'ambito del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione Interna, le domande pervenute, nel caso in cui abbiano ad oggetto la realizzazione di nuove strutture, strutture difformi dal Piano ovvero afferiscono ad ambiti non ricompresi nel Piano stesso saranno sottoposte alla specifica valutazione dei seguenti Enti per il rilascio dei pareri di loro competenza, ai sensi della D.G.R. 251/2018:
 - Regione Veneto — Unità Organizzativa Supporto di Direzione e Ispettorati di Porto per il parere ai fini della sicurezza della navigazione, mediante richiesta indirizzata direttamente a Infrastrutture Venete s.r.l.;
 - Regione Veneto — Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia per il parere ai fini idraulici;
 - Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale;
 - Comune di Eraclea — Ufficio Urbanistica per i pareri di compatibilità con lo strumento urbanistico vigente;
2. Il responsabile del procedimento e gli Organi cui è rinviato il parere tecnico ai fini della sicurezza idraulica, della sicurezza della navigazione e di compatibilità urbanistica, per motivate esigenze imposte dalla complessità dell'istruttoria e in relazione al suo contenuto, possono chiedere ulteriori pareri, nulla osta e/o l'espressione di commissioni tecniche di settore.
3. Dalla data di richiesta dei pareri alla data di ricezione degli stessi i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 4, della L. 241/1990.

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



4. Le domande ritenute non compatibili con gli strumenti normativi considerati dai suddetti Enti verranno rigettate. Con proprio provvedimento il Responsabile di Area, comunicherà ai partecipanti l'eventuale rigetto della domanda in caso di incompatibilità con gli strumenti normativi considerati dai suddetti Enti.

Art. 12 Criteri di assegnazione degli spazi acquei destinati a diporto. Modalità di assegnazione dei punteggi in graduatoria per i posti.

1. Per assegnare ogni spazio destinato ad ormeggio/attracco di un singolo posto barca a finalità diportistica, ad eccezione delle istanze che abbia a oggetto spazi destinati alla realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto o attività produttive che prevedano strutture amovibili o inamovibili destinate a servire il diportista nautico con servizi complementari (darsene), il Comune di Eraclea provvede a redigere una graduatoria sulla base di un punteggio definito in funzione dei requisiti posseduti dal richiedente la concessione, al momento della presentazione della domanda. La soddisfazione dei requisiti dovrà essere resa evidente dai documenti prodotti in sede di gara.
2. Di seguito è stilata la tabella riepilogativa dei punteggi assegnati per criterio, i quali sono da intendersi potenzialmente cumulativi:

Criteri persone fisiche		
a)	Cittadini residenti in comune di Eraclea proprietari dell'area prospiciente al corso d'acqua;	9
b)	Cittadini di Eraclea la cui residenza o proprietà immobiliare è prospiciente allo spazio destinato ad ormeggio/attracco individuato dal bando, ossia, che sia localizzato a meno di 100 m da esso;	8
c)	Residenti all'interno del Comune di Eraclea da più di 5 anni;	6
d)	Soggetti che possiedono seconda casa di proprietà all'interno del territorio comunale di Eraclea o che siano ivi domiciliati;	4
e)	Possesso di tagliando ex art. 188 del D.Lgs 285/1992, da parte del richiedente o di un componente del medesimo nucleo familiare riscontrabile dallo stato famiglia. La perdita del predetto requisito determina la decadenza della concessione a decorrere dalla pubblicazione del successivo bando posti barca.	3
Criteri alternativi ai precedenti		
a)	Pescatori professionisti, qualora non risultino già assegnatari di altri spazi;	10
b)	Soggetti che svolgono attività di promozione turistica locale per la quale è utilizzata l'unità	7

<p style="text-align: center;">CITTÀ DI ERACLEA Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE) CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274 PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it</p>
--



	nautica, nel Comune di Eraclea;	
c)	Gli enti e le imprese di assistenza sociale/sanitaria/Onlus/A.S.D. senza scopo di lucro, svolgere l'attività e avere una sede, per la quale è utilizzata l'unità nautica, nel Comune.	3
Altri criteri		
a)	Qualora il Comune di Eraclea ravvisi la necessità di attuare interventi specifici di miglioramento ambientale, i soggetti che si impegneranno per il riassetto ambientale del posto d'ambito assegnato o da assegnare, intervenendo concretamente nella risoluzione di eventuali criticità ambientali, attraverso la demolizione o rimozione di manufatti non pertinenti o realizzati con materiali e tecniche non compatibili alle norme specificate negli elaborati costituenti la disciplina relativa agli specchi acquei interni di pertinenza comunale;	5
b)	Vetustà: anni dall'immatricolazione (0 < 5 anni dal 6° meno un punto per ciascun anno fino a un massimo di 15)	
c)	Possessori di barche a minor impatto ambientale, ossia, dotate di motori elettrici o ibridi.	3

3. Il Comune, in relazione all'oggetto della concessione, ha la facoltà nello specifico bando di gara di individuare sub-criteri di valutazione ritenuti più appropriati all'oggetto e al contenuto della concessione determinandone il punteggio, che potrà essere uguale, diverso da quello specificato nel regolamento.

Art. 13 Criteri di assegnazione degli spazi destinati alla realizzazione e gestione di darsene commerciali

1. Per assegnare la gestione o la realizzazione di strutture destinate alla nautica da diporto o attività produttive che prevedano strutture amovibili o inamovibili destinate a servire il diportista nautico con servizi complementari (darsene commerciali), il Comune di Eraclea provvede a redigere una graduatoria sulla base di un punteggio definito in funzione della soddisfazione dei criteri previsti dal richiedente la concessione al momento della presentazione della domanda. La soddisfazione dei criteri dovrà essere resa evidente dalla relazione tecnico-illustrativa allegata e dagli elaborati grafici di progetto.
2. Di seguito è stilata la tabella riepilogativa dei punteggi assegnati da intendersi potenzialmente cumulativi:

Tab 2	Criterio	Punteggio
i)	Compatibilità di dettaglio relativamente a: <ul style="list-style-type: none">• elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);• aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico)	0 – 15
		0 – 2
		0 – 3

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



	<ul style="list-style-type: none"> • accessibilità ai parcheggi; • rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap; • dinamica evolutiva del paesaggio; 	<p>0 - 3</p> <p>0 - 5</p> <p>0 - 2</p>
l)	<p>Valutazione degli standard dei servizi proposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzione della densità dei posti barca prevedendo posti di maggiori dimensioni; • servizi igienici; • primo soccorso; • servizi medico-sanitari; • strutture e servizi ricettivi; • giochi, sport; • altro; 	<p>0 - 25</p> <p>0 - 2</p> <p>0 - 3</p> <p>0 - 5</p> <p>0 - 5</p> <p>0 - 5</p> <p>0 - 3</p> <p>0 - 2</p>
m)	Piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);	0 - 10
n)	Garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite, preferibilmente, l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);	0 - 10
p)	Attivazione di un servizio pubblico di varo/alaggio gratuito per imbarcazioni di residenti e/o di turisti portatori di handicap di qualunque genere;	0 - 10
q)	Attivazione di un servizio pubblico di varo/alaggio gratuito per imbarcazioni basso o nullo impatto energetico a favore della sostenibilità ambientale;	8
r)	Attivazione di un servizio pubblico di varo/alaggio gratuito per pubblica utilità, ovvero destinato a imbarcazioni in forza all'Ente Pubblico Comune di Eraclea o ad altri Enti che svolgono funzioni di ordine e sicurezza pubblica.	6
s)	Utilizzo di imbarcazioni a basso o nullo impatto energetico;	6

Art. 14 Modalità di assegnazione degli spazi

1. Dopo aver definite le graduatorie secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 13, qualora vi siano più soggetti richiedenti il medesimo spazio acqueo con stesso punteggio, gli spazi verranno assegnati con il criterio della massimizzazione del anone (maggiorato a partire da € 10,00 e multipli) rispetto alla quota annuale calcolata sulla

<p>CITTÀ DI ERACLEA</p> <p>Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE) CF: 84002090276 - P.Iva: 00861310274 PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it</p>
--



base della D. G. R. del 25/06/2004 n. 1997, aggiornata di anno in anno con gli indici ISTAT.

2. Il richiedente lo spazio dovrà dare evidenza dell'entità della maggiorazione proposta in sede di istanza di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.
3. Qualora anche la massimizzazione di cui al punto precedente dia risultati a pari merito, si procederà con un sorteggio delle domande ammesse in seguito ad istruttoria comunale;
4. Il sorteggio sarà di tipo informatico sulla base di un criterio probabilistico o con estrazione manuale a discrezione della Commissione per l'assegnazione degli spazi di cui all'art. 14 comma 1.

Art. 15 Durata della concessione

1. La commissione valuterà le istanze anche in funzione dell'importo complessivo investito, sia nella realizzazione dell'infrastruttura funzionale alla gestione dello spazio acqueo al posto barca o della darsena, sia nella realizzazione di opere al servizio della concessione nell'area pertinenziale a terra, al solo fine di quantificare la durata della concessione demaniale, ai sensi del D. L. del 05/10/1993 n. 400, articolo 3 – comma 4bis convertito, con modificazioni, dalla L. del 04/12/1993 n. 494 e integrato dalla L. del 27/12/2006 n. 296, articolo 1, comma 253 che recita "Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni".
2. La determinazione della durata delle concessioni avverrà, pertanto, sulla base della seguente tabella:

	Valore degli investimenti	Durata
1	fino a € 6.000	6 anni
2	da € 6.001 a € 30.000	10 anni
3	da € 30.001 a € 40.000	12 anni
4	da € 40.001 a € 70.000	18 anni
5	Investimenti oltre € 70.000	20 anni

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



Art. 16 Graduatoria e pubblicità

1. Ai fini dell'assegnazione dovrà essere costituita una Commissione per l'assegnazione degli spazi acquei con il compito di espletare le operazioni di sorteggio e di formulare la graduatoria definitiva.
2. La Commissione è designata dal Comune ed è formata da tre componenti nominati all'interno dell'organico del Comune con apposito provvedimento. Tra i tecnici comunali individuati uno di essi svolgerà funzione di segretario verbalizzante.
3. Dopo l'esperimento delle procedure inerenti l'assegnazione degli spazi acquei per ormeggi il Comune, la Commissione di cui al comma precedente redige una graduatoria delle domande e delle assegnazioni.
4. La graduatoria ha validità di 5 anni. È prevista la possibilità di scorrere la graduatoria sino al suo completo esaurimento e potrà essere utilizzata nel caso di rinunce o decadenza o scadenza del titolo concessorio per i posti barca assegnati.
5. Qualora un assegnatario rinunci allo spazio assegnato, il medesimo rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e sarà assegnato al richiedente che abbia precedenza nella graduatoria, fatto salvo che lo stesso non abbia ottenuto altre assegnazioni o che non abbia provveduto a sua volta alla rinuncia. Detta riassegnazione sarà effettuata senza ricorrere ad una nuova procedura di bando.
6. Non sono ammesse altre forme di subingresso da quelle previste dal presente Regolamento e all'art. 14 della D.G.R. Veneto n. 251/08 pena la decadenza dalla concessione.
7. È fatto esplicito divieto agli assegnatari di cedere in qualsiasi forma il titolo di assegnazione, pena la decadenza della concessione.
8. Entro il termine di 5 giorni dall'approvazione della graduatoria, i soggetti interessati possono segnalare congiuntamente la volontà di scambiare gli spazi assegnati.

L'Amministrazione Comunale, valutata la richiesta e ritenutala accoglibile, procederà autorizzando lo scambio dei posti assegnati.

Art. 17 Atti successivi

1. Accertato di aver ottenuto i pareri positivi e che nulla osti al rilascio del titolo concessorio, l'assegnatario sarà invitato a presentare:
 - un deposito cauzionale, come previsto dall'art. 19 del presente regolamento;

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



- le polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso i terzi e per ogni attività connessa alla realizzazione, gestione e manutenzione della concessione, qualora essa sia volta all'uso di darsena commerciale, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, obbligandosi manlevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
 - ricevuta di corresponsione del canone per la prima annualità.
2. All'esito dei suddetti adempimenti viene rilasciato il titolo concessorio.
 3. In caso di pareri negativi, mancato rilascio dei titoli/autorizzazioni/nullaosta, decorrenza del termine di trenta giorni senza la presentazione della documentazione richiesta, l'assegnatario è escluso dalla procedura e viene avviato l'iter di assegnazione della concessione nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria, fino all'esaurimento della stessa.
 4. Il Comune, previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e della documentazione di cui al comma 1 predispone la Determina di assegnazione con l'allegato disciplinare. Tutte le spese sono a totale carico del concessionario.
 5. L'emanazione avverrà come da delega espressa dalla L. R. 46/2017, salvo interrompere la procedura comparativa, ovvero non perfezionarla con la successiva assegnazione della concessione, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, qualora dovesse ritenere pregiudicato l'interesse pubblico o si determinino fatti a essa non imputabili che non consentano il rilascio dei titoli concessori. In questo caso verranno restituite ai partecipanti le spese istruttorie.

Art. 18 Canone

1. Il canone per l'assegnazione del singolo posto barca è determinato in base alla D.G.R.V. n. 1997 del 25/06/2004, avente ad oggetto "L.R. 13/04/2001 n. 11 - articolo 83 modifiche al tariffario dei canoni delle concessioni del demanio idrico di cui alla D.G.R.V. n. 1895 del 24/06/2003" e aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT e quantificati in base al modulo standard definito dall'allegato n. 1 della D.G.R.V. n. 5356/1994.
2. Per tutta la durata della concessione il concessionario deve versare all'Autorità demaniale l'importo anticipato del canone di concessione così come determinato dal provvedimento di concessione;

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



3. Per la determinazione delle scadenze annuali del canone si prende come riferimento la data del provvedimento di concessione.
4. L'importo del canone non è rateizzabile o frazionabile.
5. In caso di disdetta/rinuncia della concessione nel corso dell'anno e anticipatamente alla naturale scadenza della stessa, l'assegnatario non avrà diritto al rimborso dell'importo versato.

Art. 19 Oneri del concessionario

1. Il Concessionario avrà i seguenti oneri per l'intera durata della concessione, il mancato rispetto dei quali potrà causare la decadenza del titolo concessorio:
 - Il versamento, prima della stipula dell'atto di concessione, delle spese di istruttoria di € 150,00 (centocinquanta/00), ai sensi della Deliberazione di Giunta del 08/02/2022 n. 14;
 - L'esercizio diretto e continuativo della concessione. È vietata la cessione sia a titolo gratuito che oneroso del posto barca, anche se temporanea, a terzi., pena la revoca della concessione.
 - Ormeggiare esclusivamente l'unità navale per la quale è stata rilasciata la concessione. Ogni variazione dell'imbarcazione sopra descritta deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.
 - L'assegnatario deve mantenere in buono stato d'uso e conservazione il posto barca assegnato con particolare riferimento alla pulizia. Si deve inoltre assicurare che il proprio natante sia sempre saldamente ormeggiato e non invada gli altri spazi.
 - La manutenzione e la pulizia dei tratti arginali, spondali e golenali interessati dalla concessione, nel rispetto delle competenze degli organi preposti.
 - La costituzione, prima della stipula dell'atto di concessione, di un deposito cauzionale quale garanzia di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione e degli eventuali danni causati all'Amministrazione comunale per fatti od omissioni inerenti la concessione. Il deposito cauzionale sarà pari alla somma delle spese indicate quali necessarie per il ripristino dello spazio acqueo e comunque non inferiore a due annualità del canone annuo e comunque non inferiore a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 17 del D. P. R. del 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.
 - Produrre ed apporre sui confini dell'area in concessione, in luogo idoneo concordato con l' autorità demaniale, apposita targhetta identificativa riportante i dati della concessione;

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



- In caso di affondamento, anche parziale, delle imbarcazioni, il concessionario deve provvedere immediatamente a rimetterla in galleggiamento. Qualora non venisse prontamente provveduto o comunque entro il termine assegnato dall'Amministrazione Comunale o altra Autorità competente, si procederà alla revoca della concessione assegnata e alla rimozione coatta della imbarcazione, a carico del concessionario. Le presente disposizione vale anche per gli attrezzi o materiali non rispondenti alla definizione di idonee attrezzature per la pesca presenti sulle banchine.
- Consentire il libero accesso agli attracchi e ai posti barca da parte del personale delle Autorità preposte ai controlli o da altro personale autorizzato.
- In caso di revoca, rinuncia o allo scadere della concessione provvedere alla rimessione in pristino dei luoghi, a proprie cure e spese.

Art. 20 Procedure e autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture

1. Una volta ottenuta la concessione di uno spazio, per poter procedere alla realizzazione di un attracco/ormeggio, il concessionario deve presentare, entro i sei mesi successivi all'assegnazione, richiesta di idoneo titolo edilizio abilitativo con gli elaborati presentati in sede di evidenza pubblica ovvero richiesti al fine dell'acquisizione dei pareri dal parte degli Enti competenti ai sensi dell'art. 11 della D.G.R. Veneto n. 251/2018, con allegate le eventuali prescrizioni imposte dagli Enti stessi, qualora non già acquisiti in forma cumulativa nell'ambito del Piano di Gestione.
2. Il progetto potrà essere redatto in forma congiunta fra i vari assegnatari degli spazi ricadenti nell'ambito e dovrà essere esteso all'intero ambito insediativo come identificato negli elaborati del Piano di Gestione e dal Bando medesimo.
3. La concessione decadrà qualora i lavori previsti dagli elaborati presentati non siano conclusi entro il termine di un anno dalla presentazione.
4. Al rilascio del titolo, il proprietario si impegna, qualora necessario, al fine di garantire le condizioni di sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità a predisporre tutte le procedure di evacuazione imposte dai tempi ristretti nei quali si possono manifestare i fenomeni idraulici, nonché disponendo l'eventuale necessaria rimozione delle imbarcazioni in caso di sopravvenute situazioni di criticità.

Art. 21 Rinuncia della concessione

5. La rinuncia del concessionario è ammessa solo in forma scritta e produce i suoi effetti trenta giorni dopo la data di sua assunzione al protocollo, con obbligo di sgomberare l'area ripristinando la situazione "quo ante". Qualora il concessionario non vi ottemperi

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



si provvede d' ufficio con spese a carico dell' inadempiente. Il maggior onere dovuto per l'eventuale occupazione senza titolo accertato d' ufficio, viene introitato con rivalsa sulla cauzione. Non si dà luogo alla restituzione del canone o quota parte di esso già pagato, in quanto non frazionabile ai sensi dell'art. 12, comma 3, della D.G.R. veneto n. 251/2018 nonché delle disposizioni della Regione Veneto del 29.09.2012 Prot. n. 431846.

6. L'amministrazione comunale si rivale sulla cauzione anche per il mancato pagamento delle spese d'istruttoria previste nel caso di rinuncia.

Art. 22 Subingresso nella concessione

1. In caso di morte del concessionario è ammesso all'erede, ovvero al legatario, il subingresso nella concessione, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione. Il tempo utile per la richiesta del subingresso nel godimento della concessione è stabilito a pena di decadenza in sei mesi dalla data di decesso del concessionario.
2. L'erede, ovvero il legatario, subentra all'originario concessionario deceduto indipendentemente dal titolo di priorità posseduto, fino alla naturale scadenza della concessione.
3. Ai fini del subingresso l'erede, ovvero il legatario, produce contestualmente alla domanda la dichiarazione sostitutiva dello stato di erede, ovvero di legatario, e il nulla osta da parte di altri eventuali eredi all'intestazione della concessione a suo nome.
4. In caso di decesso del concessionario è ammesso il subingresso del comproprietario indicato nell'istanza di partecipazione al bando di concorso qualora appartenente alla stessa categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza.
5. Il subingresso nella concessione non è ammesso in caso di vendita, donazione e altro trasferimento di diritto reale sulla barca oggetto di concessione.

Art. 23 Revoca della concessione

1. A norma dell'art. 42 del Codice della Navigazione, ove ricorrano motivi inerenti al pubblico uso o per altre ragioni di pubblico interesse, l'Autorità demaniale revoca le concessioni, senza che il concessionario possa pretendere il pagamento di indennizzo di qualsiasi natura.
2. Il decreto di revoca è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine comunicato; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



3. In tali casi la revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di eventuale revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà di rinunciare alla concessione dandone formale comunicazione all'Amministrazione nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

Art. 24 Decadenza della concessione

1. L'autorità demaniale può promuovere la dichiarazione di decadenza della concessione per:
 - perdita dei requisiti di cui all'art. 6 comma 1;
 - omesso pagamento del canone demaniale;
 - perdita del possesso del natante senza provvedere alla sua sostituzione;
 - Inosservanza delle prescrizioni fissate nella concessione, per utilizzo improprio dello spazio concessionato;
 - Non uso continuato per un periodo superiore a dodici mesi;
 - abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - false dichiarazioni atte a certificare il possesso di requisiti al fine dell'ottenimento dell'assegnazione;
 - Violazione delle norme in materia di sicurezza, ed igiene pubblica nonché a tutte quelle previste in materia di sanità e sicurezza degli ambienti di lavoro;
2. In caso di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare l'area, ripristinando la situazione "quo ante", e rimuovere la barca; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.
3. Qualora si verificano uno dei casi suindicati il Comune di Eraclea ne dà comunicazione al concessionario, fissando un termine non superiore a 30 giorni entro il quale l'interessato può presentare le proprie deduzioni.

Art. 25 Sospensione

1. L'Autorità demaniale, in caso di sopravvenute esigenze di pubblica utilità, potrà disporre la sospensione della concessione dando un termine di preavviso di almeno 48 ore.
2. Il concessionario dovrà adempiere all'obbligo imposto con decorrenza immediata.
3. Il concessionario avrà diritto a recuperare il canone relativo al periodo di ormeggio non fruito, qualora superiore ad una mensilità.

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



4. Tale somma potrà essere richiesta a rimborso ovvero portata in detrazione dal successivo canone concessorio ovvero da future concessioni aventi medesimo oggetto.
5. In caso di impossibilità di utilizzo, dovuta a qualsiasi causa, da parte dell'utente del posto barca assegnato, l'Ente si riserva di assegnare - ove ne abbia la disponibilità - una diversa postazione.

Art. 26 Scadenza della concessione

1. Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.
2. In tutti i casi di cessazione della concessione (revoca, decadenza, scadenza), l'Autorità Demaniale e il Concessionario effettuano un verifica dello stato dei luoghi e redigono verbale di riconsegna dei beni concessi all'Autorità Demaniale.
3. Qualora l'imbarcazione e le opere non vengano rimosse dal titolare, a fronte della diffida a provvedere, sarà disposta con apposita ordinanza dell'Ente in deroga all'art. 54 del Codice della Navigazione.

Art. 27 Ripristino dell'area

1. Alla cessazione per qualunque causa, della concessione, l'opera o il manufatto costruito sul bene demaniale resta acquisito al demanio per accessione senza che sia dovuta alcuna indennità.
2. Qualora non sussista l'interesse pubblico al mantenimento dell'opera o del manufatto l'autorità demaniale ha la facoltà di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
3. Nel caso di demolizione l'Autorità Demaniale, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'art. 54 cod.na

Art. 28 - Sanzioni amministrative

In caso di violazione delle norme di cui al presente Regolamento saranno applicate, qualora previste, le sanzioni stabilite dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii.; dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" di cui al D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii.; dal "Testo unico sulle opere idrauliche" di cui R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e ss. mm. e ii.; dalle "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche" di cui alla Legge 5 gennaio 1994, n. 37; dal "Codice della Navigazione" di cui al R.D. 30 marzo 1942 e ss. mm. e ii..

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 - P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it



Art. 29 – Controversie

1. Le comunicazioni dell'eventuale esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione degli spazi dovranno avvenire con le procedure previste dall'art. 10 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 nel testo modificato dalla Legge 11/02/2005, n. 15.
2. Contro i provvedimenti comunali di esclusione dalla graduatoria è possibile presentare ricorso al TAR ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034.

Art. 30 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al codice della navigazione, alle relative norme attuative e alla vigente normativa statale, regionale e comunale in materia di demanio pubblico e norme di polizia idraulica.

Art. 31 - Trattamento dati personali

1. I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione a Enti Pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge e di regolamento e se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o ad Enti Pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Art. 32 – Vigilanza e controlli

1. L' Autorità Demaniale potrà provvedere a controlli ritenuti necessari al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella normativa che regola il demanio fluviale.
2. L' Autorità Demaniale potrà altresì provvedere all'acquisizione di specifici pareri ritenuti indispensabili per il corretto iter delle procedure, previa richiesta ai responsabili dei servizi comunali ed a quelli di altri Enti eventualmente coinvolti.

Art. 33 – Disposizioni finali

Ai fini dello svolgimento della presente procedura esplorativa, per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Codice della Navigazione, al Regolamento di Esecuzione, alla D.G.R n. 251/2018, al Codice Civile. Il presente regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.

CITTÀ DI ERACLEA

Piazza Garibaldi n. 54, 30020 ERACLEA (VE)
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274
PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it